

Giuri Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 7 | **Deducibili le spese di manutenzione degli automezzi a condizione che in fattura sia indicato il bene aziendale su cui è effettuato l'intervento** - Cassazione n. 11143 del 21/5/14
- 7 | **L'omessa indicazione separata dei costi black list li rende indeducibili** - Cassazione n. 11158 del 21/5/14
- 7 | **Transfer pricing "interno"** - Cassazione n. 8849 del 16/4/14
- 7 | **Le spese sostenute dall'affittuario possono essere ammortizzate** - Cassazione n. 9327 del 28/4/14

Iva

- 7 | **Detrazione Iva in presenza di condotta antieconomica** - Cassazione n. 10041 dell'8/5/14
- 8 | **L'Iva delle fatture per operazioni inesistenti deve sempre essere versata** - Cassazione n. 12955 del 9/6/14
- 8 | **La spedizione di un bene in altro paese UE non è qualificato come trasferimento se dopo l'esecuzione dei lavori è rispedito nello Stato membro di partenza** - Corte di Giustizia n. 10041 del 6/3/14
- 8 | **Le schede carburante devono essere complete affinché possa essere detratta l'imposta** - Cassazione n. 8699 del 14/4/14

Irap

- 8 | **Non è detto che l'Irap sia dovuta in presenza di spese per beni strumentali e lavoro di terzi** - Cassazione n. 8527 dell'11/4/14
- 9 | **Configura autonoma organizzazione per il professionista avere una segretaria part-time** - Cassazione n. 7609 del 2/4/14
- 9 | **Il ricorso a consulenze esterne è sintomo di assenza di autonoma organizzazione** - Cassazione n. 8914 del 16/4/14
- 9 | **La vasta clientela e il dipendente non rivelano necessariamente l'autonoma organizzazione** - Cassazione n. 10173 del 9/5/14
- 9 | **Il professionista che si avvale di un consulente esterno è soggetto a Irap** - Cassazione n. 9790 del 7/5/14
- 9 | **Lo studio del medico generico non costituisce autonoma organizzazione ai fini Irap** - Cassazione n. 11919 del 28/5/14
- 10 | **Irap: la compilazione del quadro in dichiarazione non comporta l'obbligo di versamento** - Cassazione n. 12481 del 4/6/14

Fiscalità persone fisiche

- 10 | **Non si perdono le agevolazioni prima casa se il ritardo dipende dalla PA** - Cassazione n. 8392 del 9/4/14
- 10 | **Agevolazioni prima casa: la separazione coniugale non costituisce causa di forza maggiore** - Cassazione n. 8620 dell'11/4/14
- 10 | **Se l'inquilino non lascia l'immobile si perdono i benefici prima casa** - Cassazione n. 7764 del 2/4/14
- 10 | **Tassazione dei fondi previdenziali integrativi: la disciplina dipende dal periodo di maturazione delle prestazioni** - Cassazione n. 8310 del 9/4/14

- 11 **Dichiarazione dei redditi in forma congiunta: il rimborso Irpef non spetta al coniuge superstite** - Cassazione n. 10469 del 14/5/14
- 11 **Le indennità per risarcimento danni seguono il reddito di origine** - Cassazione n.10749 del 16/5/14
- 11 **Benefici prima casa** - Cassazione n. 13177 dell'11/6/14
- 11 **Commercialisti: non deducibile il contributo integrativo** - Cassazione n. 13465 del 13/6/14

Accertamento questioni sostanziali

- 11 **Elusivo il finanziamento infruttifero dei soci a una società sempre priva di utili** - Cassazione n. 9132 del 23/4/14
- 12 **Accertamento nei confronti del professionista: rilevano anche i conti bancari di persone collegate** - Cassazione n. 10043 dell'8/5/14
- 12 **Gli assegni tratti sul c/c personale dell'amministratore unico possono rivelare l'omissione di ritenute** - Cassazione n. 10486 del 15/5/14
- 12 **Accertamento in base ai conti bancari: il contribuente deve dimostrare l'estraneità dei singoli movimenti bancari** - Cassazione n. 9731 del 6/5/14
- 12 **Scritture contabili regolari non fermano l'analitico-induttivo** - Cassazione 23/5/14 n. 11447
- 13 **Società di persone a ristretta base familiare e conti correnti intestati ai soci** - Cassazione n. 10386 del 13/5/14
- 13 **Antieconomicità - Legittimo l'accertamento se il contribuente, nonostante risultati reddituali negativi, mantiene elevati costi per il personale dipendente ed autonomo** - Cassazione n. 12167 del 30/5/14
- 13 **Redditometro - Illegittimo l'accertamento basato solo sul possesso di 2 autovetture risalenti nel tempo** - Cassazione n. 12470 del 4/6/14
- 13 **Redditometro - L'imposta di registro serve anche per il redditometro** - Cassazione n.12462 del 4/6/14
- 14 **Redditometro - Non disattiva il redditometro la residenza nella casa paterna** - Cassazione n. 13819 del 18/6/14
- 14 **Redditometro: legittimo l'accertamento se si paga un canone elevato e si possiede un'auto di grossa cilindrata** - Cassazione n. 12745 del 6/6/14
- 14 **Nelle frodi carousel i costi possono essere dedotti** - Cassazione n. 13800 del 18/6/14
- 14 **Non basta la fattura per dimostrare l'esistenza dell'operazione** - Cassazione n.11155 del 21/5/14
- 14 **Le difformità delle percentuali di ricarica rispetto alla media di settore legittimano l'accertamento** - Cassazione n. 9716 del 6/5/14
- 14 **Accertamento legittimo se si accerta la natura simulata del contratto di vendita da cui derivano gli incrementi patrimoniali** - Cassazione n. 9173 del 23/4/14

Accertamento da studi di settore

- 15 **Studi di settore: Annullabile l'accertamento da studi se la professionista ha partorito**- Cassazione n.8706 del 15/4/14
- 15 **Studi di settore: l'ufficio deve dimostrare l'applicabilità al caso concreto dello standard** - Cassazione n. 13609 del 16/6/14

- 15 **Studi di settore: lo standard adottato è determinante per la verifica** - Cassazione n. 10040 dell'8/5/14
- 16 **Studi di settore: l'accertamento in base agli studi deve essere motivato rispetto alle contestazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio** - Cassazione n. 9712 del 6/5/14
- 16 **Studi di settore: modalità per contrastare un accertamento da studi** - Cassazione n. 7621 del 2/4/14

Accertamento e riscossione questioni procedurali

- 16 **Accertamento da notificare agli eredi se è stata comunicata la morte del contribuente** - Cassazione n. 8213 dell'8/4/14
- 17 **Imposta di registro per cessione di azienda: l'avviamento può calcolarsi sulla base delle dichiarazioni** - Cassazione n. 9149 del 23/4/14
- 17 **Il diniego di rimborso non deve essere esaustivamente motivato** - Cassazione n. 8998 del 18/4/14
- 17 **Per rivalersi su soci o amministratori serve l'avviso di accertamento** - Cassazione n. 12792 del 6/6/14
- 18 **Senza comunicazione dell'esito della liquidazione nullo l'atto di riscossione** - Cassazione n.11000 del 20/5/14
- 18 **Le disposizioni che regolano la riscossione del tributo** - Cassazione n.9781 del 7/5/14
- 18 **La mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione preclude una successiva istanza di rimborso** - Cassazione n.11004 del 20/5/14
- 18 **Verifiche: i 30 giorni presso il contribuente sono effettivi** - Cassazione n.11183 del 21/5/14
- 19 **Accertamento: i 60 giorni non si applicano in caso di accertamento basato su questionari** - Cassazione n. 13588 del 13/6/14
- 19 **L'utilizzo dei movimenti bancari non necessita di preventivo contraddittorio** - Cassazione n.10767 del 16/5/14
- 19 **Omessa dichiarazione: non basta l'accertamento sul c/c dell'amministratore unico** - Cassazione n. 9796 del 7/5/14
- 19 **La mancata esibizione della documentazione da parte del depositario legittima l'accertamento** - Cassazione n. 9765 del 7/5/14
- 19 **Anche la cartella di pagamento deve essere motivata** - Cassazione n. 8934 del 17/4/14
- 19 **I parametri non sono smentiti dalla certificazione delle provvigioni rilasciata all'agente assicurativo** - Cassazione n. 9727 del 6/5/14
- 19 **Legittimo l'avviso al quale non è allegato il PVC** - Cassazione n. 9452 del 30/4/14
- 20 **Accertamento Iva legittimo solo se scaturisce da questionario ad hoc sulle imposte indirette** - Cassazione n. 9431 del 30/4/14
- 20 **Valido l'accertamento che contesta la mancata dichiarazione di un reddito soggetto a ritenuta** - Cassazione n.8298 del 9/4/14
- 20 **La cartella di pagamento emessa sulla base delle imposte dichiarate non richiede avviso né motivazione** - Cassazione n.8215 del 8/4/14
- 20 **L'accertamento in cui non è indicata l'aliquota è nullo** - Cassazione n. 7635 del 2/4/14

Penale tributario

- 21 **Omessi versamenti quasi sempre punibili** - Cassazione n. 20266 del 15/5/14
- 21 **Omesso versamento Iva: la prova che esclude la responsabilità dell'amministratore** - Cassazione n. 19426 del 12/5/14
- 21 **Il nuovo amministratore è responsabile anche per il pregresso** - Cassazione n. 15660 dell'8/4/14
- 21 **Sconto di pena solo dopo la completa estinzione del debito - Amministratore di fatto responsabile dell'evasione** - Cassazione n. 26464 del 19/6/14
- 22 **Persone giuridiche: per la competenza territoriale del reato rileva il domicilio fiscale** - Cassazione n.20504 del 19/5/14
- 22 **Punibile il commercialista che fornisce direttive per l'emissione di fatture false** - Cassazione n. 23522 del 5/6/14
- 22 **L'accertamento con adesione può limitare il sequestro per equivalente** - Cassazione n.19138 del 9/5/14
- 22 **Donazione dell'immobile oggetto di espropriazione al coniuge: è elusione** - Cassazione n. 9905 del 7/5/14
- 22 **La confisca per equivalente riguarda i beni nella disponibilità dell'indagato** - Cassazione n. 18307 del 5/5/14
- 23 **Confisca per equivalente applicabile all'omesso versamento Iva** - Cassazione n. 18309 del 5/5/14
- 23 **Sequestro per equivalente nei confronti del legale rappresentante solo se nel patrimonio della società non ci sono beni direttamente riconducibili al profitto del reato** - Cassazione n. 16698 dell'8/5/14
- 23 **Schede-carburante equiparabili alle fatture per il reato di dichiarazione fraudolenta** - Cassazione n. 18698 del 6/5/14
- 23 **Le polizze vita possono essere oggetto di sequestro preventivo per equivalente** - Cassazione n. 18736 del 6/5/14
- 23 **Le presunzioni fiscali sono sufficienti per disporre sequestro** - Cassazione n. 18715 del 6/5/14
- 23 **Commercialisti: rischio appropriazione indebita se non si restituiscono i documenti al cliente** - Cassazione n. 18027 del 30/4/14

Contenzioso tributario

- 24 **Appello: no a recepimento acritico della sentenza di primo grado** - Cassazione n. 8850 del 16/4/14
- 24 **Ammissibile l'appello anche se la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui era stato notificato l'atto reca una sottoscrizione illeggibile** - Cassazione n. 9337 del 28/4/14
- 24 **Cartella esattoriale può essere contestata solo per vizi propri** - Cassazione n.8316 del 9/4/14
- 24 **L'ultimo giudicato prevale sugli altri contrastanti** - Cassazione n.8305 del 9/4/14
- 24 **La risposta al questionario omessa in sede precontenziosa non può essere fornita in giudizio** - Cassazione n. 10489 del 14/5/14
- 24 **Documenti non specificamente richiesti e non esibiti in sede amministrativa possono essere prodotti in giudizio** - Cassazione n. 11716 del 26/5/14

- 25 **Tributo dichiarato illegittimo dalla UE: il termine per il rimborso parte dal versamento** - Cassazione SS.UU n. 13676 del 16/6/14
- 25 **Accertamento nelle società di persone: il ricorso impone il litisconsorzio necessario** - Cassazione n.9447 del 30/4/14
- 25 **Notifica errata: non è inesistente se c'è il controricorso** - Cassazione n.9783 del 7/5/14
- 25 **Controversie conseguenti a richieste di annullamento in autotutela**- Cassazione n. 10030 del 8/5/14
- 25 **Fermo amministrativo dell'auto per debito Irpef: è competente il giudice tributario** - Cassazione SS.UU. n. 9568 del 5/5/14

Fiscale - varie

- 26 **Commercialisti: per l'invio telematico della dichiarazione occorre un incarico specifico** - Cassazione n. 13318 del 11/6/14
- 26 **Entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese è possibile il fallimento** -Cassazione n.10777 del 16/5/14
- 26 **Dichiarazioni telematiche – prova dell'avvenuta presentazione** - Cassazione n. 11156 del 21/5/14
- 26 **Il risarcimento del danno provocato dal commercialista non può prescindere dal conferimento d'incarico** - Cassazione n. 10189 del 9/5/14
- 26 **Legittima la tassa di concessione governativa sui telefonini** - Cassazione SS.UU. n. 9560 del 2/5/14
- 26 **Il rimborso dell'imposta versata può essere chiesto entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva**- Cassazione n. 9248 del 24/4/14
- 27 **La società con sede legale all'estero ma attività principale in Italia è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia** - Cassazione n. 17299 del 18/4/14
- 27 **La cessione del terreno edificabile dell'imprenditore agricolo è soggetta all'imposta di registro** - Cassazione n.8327 del 9/4/14
- 27 **Cessazione dell'attività: il diritto al rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni** - Cassazione n. 9103 del 22/4/14

REDDITO D'IMPRESA

Deducibili le spese di manutenzione degli automezzi a condizione che in fattura sia indicato il bene aziendale su cui è effettuato l'intervento

Cassazione n. 11143 del 21/5/14

È onere del contribuente che ha interesse a dedurre i costi di manutenzione relativi a beni aziendali indicare specificamente in fattura a quale automezzo si riferiscono i costi fatturati. Non sono, pertanto, deducibili tali spese senza l'indicazione dell'automezzo sul quale era stato effettuato l'intervento di manutenzione.

L'omessa indicazione separata dei costi black list li rende indeducibili

Cassazione n. 11158 del 21/5/14

Non indicare separatamente in dichiarazione dei redditi i costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata è in sé sufficiente a determinare l'indeducibilità dei costi. Dopo la contestazione della violazione è preclusa qualsiasi forma di regolarizzazione.

Transfer pricing "interno"

Cassazione n. 8849 del 16/4/14

Nella valutazione dei trasferimenti tra società facenti parte di uno stesso gruppo ed aventi tutte sede in Italia deve essere applicato il principio, avente valore generale, e dunque non circoscritto ai soli rapporti internazionali di controllo, stabilito dall'art. 9 del Tuir, che non ha mera portata contabile e che impone il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi presi in considerazione dal contribuente. Si tratta, invero, di una clausola antielusiva, costituente esplicitazione del generale divieto di abuso del diritto in materia tributaria, essendo precluso al contribuente conseguire vantaggi fiscali - come lo spostamento dell'imponibile presso le imprese associate che, nel territorio, godano di esenzioni o minor tassazione - mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di legge, di strumenti giuridici idonei ad ottenere vantaggi in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Le spese sostenute dall'affittuario possono essere ammortizzate

Cassazione n. 9327 del 28/4/14

Ai fini del rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, la dizione "ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa", di cui all'art.102 del Tuir non consente l'ammortamento di spese relative ad elementi patrimoniali di proprietà di terzi, i quali si configurino come soggetti tributari diversi rispetto all'impresa medesima, ancorché eventualmente operanti nell'ambito di essa.

Nel caso di specie è stato consentito l'ammortamento per le spese sostenute dall'affittuario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, a prescindere dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine della locazione, purché vi sia, da parte dell'affittuario, l'effettiva utilizzazione di essi in funzione direttamente strumentale all'esercizio dell'impresa ed il locatore non operi alcuna deduzione delle quote di ammortamento.

IVA

Detrazione Iva in presenza di condotta antieconomica

Cassazione n. 10041 dell'8/5/14

Anche in presenza di una condotta antieconomica, come ad esempio la vendita a prezzi troppo bassi, il contribuente può detrarre l'Iva.

L'Ufficio per negare la detrazione dell'Iva, deve dimostrare l'esistenza di un disegno più ampio di abuso del diritto.

L'iva delle fatture per operazioni inesistenti deve sempre essere versata**Cassazione n. 12955 del 9/6/14**

Il contribuente deve corrispondere in ogni caso l'importo dell'iva relativa alle fatture per operazioni inesistenti. In particolare, secondo la Suprema Corte l'art. 21 co. 7 del D.P.R. n. 600/1973 in base al quale "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" deve essere interpretato nel senso che l'iva corrispondente a un'operazione inesistente deve essere considerata "fuori conto" e la relativa obbligazione, deve essere isolata da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione che presiede alla detrazione di cui all'art. 19. È stato affermato, inoltre, che l'emittente di fatture fittizie non può emettere nota di credito per evitare il pagamento dell'iva indebitamente fatturata, tale speciale procedura di variazione presuppone necessariamente, che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nell'art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/72, sia un'operazione vera e reale e non già del tutto inesistente.

La spedizione di un bene in altro paese UE non è qualificato come trasferimento se dopo l'esecuzione dei lavori è rispedito nello Stato membro di partenza**Corte di Giustizia n. 10041 del 6/3/14**

Il trasferimento di un bene in un altro Stato membro in vista dell'esecuzione di un'operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua spedizione nello Stato membro di origine deve essere qualificato come cessione intracomunitaria. Solo in questo caso si applica la sospensione derogatoria prevista dalla normativa comunitaria e non vi è l'obbligo di identificazione Iva.

Per la Corte di giustizia la normativa italiana in materia (D.L. n. 331/1993) non è conforme alla direttiva in quanto non prevede che il bene una volta uscito dal paese di lavorazione ritorni necessariamente al paese d'origine.

Le schede carburante devono essere complete affinché possa essere detratta l'imposta**Cassazione n. 8699 del 14/4/14**

È possibile detrarre l'imposta assolta per l'acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa se le schede carburante sono complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.

La Corte ha, dunque, confermato che la completa compilazione della scheda carburante, nonché la sua sottoscrizione da parte dell'addetto alla distribuzione, rappresentano condizioni indispensabili per la deducibilità del costo di acquisto del carburante e per la detraibilità della relativa Iva, non essendo ammessi adempimenti alternativi e ciò a prescindere dalla contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.

IRAP**Non è detto che l'Irap sia dovuta in presenza di spese per beni strumentali e lavoro di terzi****Cassazione n. 8527 dell'11/4/14**

L'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, co. 1, del Tuir, è escluso dall'applicazione dell'Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette.

La Cassazione ha, sulla base di tali principi, sconfessato la sentenza della CTR secondo cui "costituisce presupposto per l'assoggettamento all'Irap il porre in essere un apparato esterno alla persona del professionista risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui, ricavabile con certezza dalle poste portate in detrazione relative a costi per compensi a terzi per lire 9.602.000; spese per acquisto di beni strumentali per lire 5.654.000; spese relative ad immobili per lire 16.284.000; spese per prestazioni alberghiere per lire 4.369.000".

Configura autonoma organizzazione per il professionista avere una segretaria part-time

Cassazione n. 7609 del 2/4/14

Il professionista che ha alle proprie dipendenze una segretaria part-time è soggetto all'Irap.

Il ricorso a consulenze esterne è sintomo di assenza di autonoma organizzazione

Cassazione n. 8914 del 16/4/14

Il ricorso a consulenti esterni non è affatto sintomo di "autonoma organizzazione", ma se mai il contrario, perché proprio chi non dispone di una organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne.

La vasta clientela e il dipendente non rivelano necessariamente l'autonoma organizzazione

Cassazione n. 10173 del 9/5/14

Il commercialista che presta consulenza a numerose società avvalendosi di un dipendente anche con mansioni esecutive non è soggetto ad Irap, se il dipendente non determina un potenziamento nella capacità produttiva del professionista tale da configurare la sussistenza di un'autonoma organizzazione.

La disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non necessariamente accresce la capacità produttiva del professionista, ossia non necessariamente si risolve in un fattore impersonale ed aggiuntivo alla sua produttività, potendo anche costituire una mera comodità per il professionista medesimo e per i suoi clienti. Anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente è dunque necessario, ai fini dell'assoggettabilità del professionista all'Irap, che dagli atti risultino evidenze da cui sia possibile dedurre che il dipendente determina un qualche potenziamento della capacità produttiva del professionista.

Inoltre, è stato affermato che ai fini del presupposto impositivo Irap, si dovrebbe avere riguardo non alla consistenza ma all'autonomia dell'organizzazione del professionista. Pertanto, l'autonoma organizzazione non può desumersi dall'elevato numero di clienti e società seguite professionalmente così come dalle spese sostenute per immobili e per compenso per prestazioni di terzi.

Il professionista che si avvale di un consulente esterno è soggetto a Irap

Cassazione n. 9790 del 7/5/14

Il professionista che si avvale non occasionalmente delle prestazioni di un consulente esterno, è soggetto ad Irap in quanto l'impiego non occasionale di lavoro altrui integra il presupposto dell'autonoma organizzazione.

Lo studio del medico generico non costituisce autonoma organizzazione ai fini Irap

Cassazione n. 11919 del 28/5/14

Per i medici generici convenzionati con il SSN, la disponibilità di uno studio, con le attrezzature individuate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini Irap.

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in maniera non occasionale di lavoro altrui.

A tal fine, l'ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante per stabilire la sussistenza o meno di un'autonoma organizzazione.

Irap: la compilazione del quadro in dichiarazione non comporta l'obbligo di versamento**Cassazione n. 12481 del 4/6/14**

La natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione comporta che la compilazione del quadro "IQ" non solo non è suscettibile di integrare il presupposto impositivo dell'Irap, ma neppure può equivalere al riconoscimento del debito nei confronti dell'Erario, tanto più che il software dell'Agenzia delle Entrate (2004) era configurato in modo tale da obbligare i professionisti (nella fattispecie un avvocato a cui era stata notificata una cartella di pagamento a fronte di un debito Irap comprensivo di imposte e sanzioni) a compilare tale quadro, pena l'impossibilità della trasmissione della dichiarazione stessa (la dichiarazione era stata inoltrata telematicamente). Pertanto, la compilazione del quadro "IQ" relativo all'Irap non comporta l'obbligo di versamento del tributo, oltre a evidenziare il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE**Non si perdono le agevolazioni prima casa se il ritardo dipende dalla PA****Cassazione n. 8392 del 9/4/14**

Il contribuente non decade dai benefici fiscali "prima casa" per l'ingiustificato ritardo della P.A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie preliminari alla variazione catastale.

I principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria (art. 10, L. 212/2000) impongono di accertare se il superamento del termine sia conseguente a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio delle necessarie autorizzazioni, dovendo, peraltro, il contribuente dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la necessaria certificazione in tempo utile. Nella fattispecie la CTR aveva rilevato la esclusiva responsabilità del Comune nel rilasciare, dopo 25 anni, le autorizzazioni necessarie, tempestivamente richieste dal contribuente.

Agevolazioni prima casa: la separazione coniugale non costituisce causa di forza maggiore**Cassazione n. 8620 dell'11/4/14**

Nel caso di vendita *ante tempus* di un immobile acquistato con i benefici prima casa - nella nozione forza maggiore che esime dall'obbligo di versare l'imposta complementare di registro astrattamente idonea ad impedire la decadenza da tali benefici - non sono sussumibili meri motivi soggettivi, quali la separazione coniugale, ma solo impedimenti oggettivi, imprevedibili ed inevitabili.

Se l'inquilino non lascia l'immobile si perdono i benefici prima casa**Cassazione n. 7764 del 2/4/14**

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dalla nota I bis della Tariffa Parte 1 Art. 1 allegata al D.P.R. n.131/1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza. Il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza.

Tassazione dei fondi previdenziali integrativi: la disciplina dipende dal periodo di maturazione delle prestazioni**Cassazione n.8310 del 9/4/14**

Le prestazioni erogate in forma capitale a un soggetto che risulti iscritto (antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. n.124/93) a un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette alla seguente disciplina fiscale:

- per gli importi maturati fino al 31/12/00 è soggetta al regime di tassazione separata di cui agli artt.16, co.1, lett.a) e 17 Tuir, solo la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,5% di cui all'art.6 L. n.485/85;
- per gli importi maturati a decorrere dall'1/1/01 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt.16, co.1, lett.a) e 17 Tuir.

Dichiarazione dei redditi in forma congiunta: il rimborso Irpef non spetta al coniuge superstite

Cassazione n. 10469 del 14/5/14

Il coniuge superstite non ha diritto al rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta con il marito, poi deceduto, in quanto la titolarità del credito d'imposta è degli eredi del *de cuius* e non del coniuge.

Secondo la Cassazione la solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo.

Le indennità per risarcimento danni seguono il reddito di origine

Cassazione n.10749 del 16/5/14

Le indennità percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, con esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto. Tra queste rientrano tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro.

Benefici prima casa

Cassazione n. 13177 dell'11/6/14

Se al momento della compravendita dell'immobile è già stato intimato lo sfratto per finita locazione all'inquilino per un termine posteriore ai 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza ai fini delle agevolazioni prima casa, non può invocarsi la causa di forza maggiore, che impedisce la decadenza beneficio prima casa.

Commercialisti: non deducibile il contributo integrativo

Cassazione n. 13465 del 13/6/14

Non costituisce costo deducibile dal reddito del professionista (commercialista) il contributo integrativo di cui all'art.11 L. 21/1986 in quanto, a prescindere dalla circostanza che il contributo in esame sia obbligatorio per legge, il relativo costo è posto a carico del cliente con la conseguenza che non è sopportato dal contribuente professionista.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Elusivo il finanziamento infruttifero dei soci a una società sempre priva di utili

Cassazione n. 9132 del 23/4/14

È legittimo l'accertamento per omesso versamento delle ritenute riguardanti i dividendi distribuiti tra i soci di una S.r.l., se la distribuzione di utili è dissimulata come restituzione di finanziamenti infruttiferi ai soci a una società formalmente senza utili (che nasconderebbero vere e proprie operazioni di distribuzione dei dividendi).

Nella fattispecie, dall'indagine della G.d.F. era emerso che i finanziamenti infruttiferi dei soci integravano una condotta sistematicamente antieconomica di finanziamento a fondo perduto di una società formalmente senza utili. Inoltre, i finanziamenti dei soci non potevano essere spiegati alla luce delle dichiarate disponibilità patrimoniali dei soci stessi.

Accertamento nei confronti del professionista: rilevano anche i conti bancari di persone collegate**Cassazione n. 10043 dell'8/5/14**

In tema di accertamento nei confronti di un professionista l'Amministrazione può considerare quale reddito dello stesso quello connesso con i movimenti intervenuti sui c/c di persone fisiche ad esso collegate. Una volta dimostrata la pertinenza all'attività dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Amministrazione non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni collegate all'attività, ma è onere del contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività. Il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici.

Gli assegni tratti sul c/c personale dell'amministratore unico possono rivelare l'omissione di ritenute**Cassazione n. 10486 del 15/5/14**

In tema di imposte sui redditi di società di capitali, ai sensi degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n.600/1973, l'utilizzo dei dati risultanti dai c/c bancari non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'ufficio, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati di impresa.

Una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma è onere del contribuente dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività.

Nella fattispecie assegni bancari mensili tratti sul c/c personale dell'amministratore unico hanno consentito di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro, mancate ritenute alla fonte e omessi versamenti su compensi corrisposti ai dipendenti, posto che la società non ha dato alcuna prova contraria.

Accertamento in base ai conti bancari: il contribuente deve dimostrare l'estraneità dei singoli movimenti bancari**Cassazione n. 9731 del 6/5/14,**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'amministrazione sia fondato sulle risultanze delle verifiche di c/c bancari, l'onere probatorio dell'Ufficio è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. A sua volta il contribuente deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Scritture contabili regolari non fermano l'analitico-induttivo**Cassazione n. 11447 del 23/5/14**

L'ineccepibilità delle scritture contabili non ostacola l'applicazione del metodo analitico-induttivo, con cui l'Ufficio procede alla rettifica dell'imponibile esposto nella dichiarazione, anche ai fini Iva, nell'ambito delle stesse risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi, attivi o passivi, di cui risulti provata aliunde l'inesattezza o la mancanza.

L'atto di rettifica, se sufficientemente motivato - sia con specificazione degli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia con dimostrazione della loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata - è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori. L'Ufficio non è tenuto a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte.

Grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, pur se contestate sotto il profilo dell'antieconomicità; a tal fine non è sufficiente invocare la regolarità apparente delle scritture contabili, che spesso è alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.

Società di persone a ristretta base familiare e conti correnti intestati ai soci**Cassazione n. 10386 del 13/5/14**

In tema di accertamento Iva (ma il principio è applicabile anche in tema di imposte dirette) relativo a società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio può legittimamente utilizzare, le risultanze di c/c bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate (nella specie, prelevamenti), tenuto conto della relazione di parentela idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché a identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci.

L'Ufficio non ha l'onere dimostrare preventivamente la sottrazione di materia imponibile in capo alla società ai fini della valorizzazione delle movimentazioni bancarie identificate sui c/c nominalmente intestati ai soci, atteso che gli indizi di cointeressenza e perciò di riferibilità all'attività d'impresa svolta dalla società possono essere fondati anche sulla circostanza stessa dell'omessa precisa identificazione della origine e provenienza o della destinazione delle somme che risultano transitate su tali c/c, alla luce del fatto che, soprattutto nelle società di persone, il rapporto intercorrente tra amministratori e società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di interessi, tale da giustificare automaticamente e salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti.

Antieconomicità - Legittimo l'accertamento se il contribuente, nonostante risultati reddituali negativi, mantiene elevati costi per il personale dipendente ed autonomo**Cassazione n. 12167 del 30/5/14**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, scritture contabili formalmente corrette non escludono la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ex art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo di antieconomicità del comportamento del contribuente.

Se il contribuente dichiara per più anni di seguito, rilevanti perdite, nonché un'ampia divaricazione tra costi e ricavi, ciò costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, a meno che il contribuente non dimostri concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.

In tali casi, l'ufficio può, dunque, dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

Redditometro - Illegittimo l'accertamento basato solo sul possesso di 2 autovetture risalenti nel tempo**Cassazione n. 12470 del 4/6/14**

È illegittimo un accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, con il quale l'Ufficio, sulla base del possesso delle 2 autovetture, determina il reddito imponibile. È stato, infatti, affermato che la mera intestazione di 2 autovetture assai risalenti nel tempo e, quindi, implicitamente, di modesto valore, non può costituire un indice certo di una maggiore capacità contributiva, tale da disattendere le scritture contabili regolarmente tenute dal contribuente.

Redditometro - L'imposta di registro serve anche per il redditometro**Cassazione n. 12462 del 4/6/14**

In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi (art. 38 co. 5 D.P.R. n. 600/73), il valore definitivamente attribuito all'immobile ai fini dell'imposta di registro è presunzione semplice utile a determinare la spesa per incrementi patrimoniali. A tal fine, il prezzo versato per l'acquisto di un bene si deve presumere, fino a prova contraria – il cui onere grava sul contribuente – corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell'imposta di registro.

Redditometro - Non disattiva il redditometro la residenza nella casa paterna**Cassazione n. 13819 del 18/6/14**

In tema di accertamento sintetico, avere la residenza nella casa del genitore non è sufficiente a sconfessare il redditometro. Oltre alla residenza nella casa paterna il contribuente ha l'onere di dimostrare:

- l'effettiva convivenza;
- la disponibilità economica del genitore a coprire tutti i costi di gestione relativi all'abitazione.

Redditometro: legittimo l'accertamento se si paga un canone elevato e si possiede un'auto di grossa cilindrata**Cassazione n. 12745 del 6/6/14**

È legittimo l'accertamento sintetico a carico del contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi, ma che paga un canone di locazione considerevole per un immobile di interesse storico e artistico e possiede un'autovettura di grossa cilindrata.

In seguito all'accertamento, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Nelle frodi carosello i costi possono essere dedotti**Cassazione n. 13800 del 18/6/14**

Chi partecipa alla frode carosello può dedurre i costi inerenti operazioni realmente poste in essere e pagate anche se vi è una mera consapevolezza della partecipazione all'attività illecita. I costi sono ammessi in deduzione in quanto i beni non sono stati acquistati con il fine specifico di commettere il reato, ma salvo prova contraria, per essere commercializzati o venduti.

Non basta la fattura per dimostrare l'esistenza dell'operazione**Cassazione n.11155 del 21/5/14**

Se l'Ufficio ritiene che una determinata fattura riguarda operazioni oggettivamente inesistenti, contestando l'indebita detrazione dell'Iva, e/o la deduzione dei costi, deve provare che l'operazione fatturata non è stata effettuata. Una volta che l'ufficio ha fornito tale dimostrazione, il contribuente avrà l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. La prova del contribuente non potrà consistere nell'esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati.

Le difformità delle percentuali di ricarico rispetto alla media di settore legittimano l'accertamento**Cassazione n. 9716 del 6/5/14**

È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla difformità della percentuale di ricarico rispetto a quella media del settore di appartenenza.

Accertamento legittimo se si accerta la natura simulata del contratto di vendita da cui derivano gli incrementi patrimoniali**Cassazione n. 9173 del 23/4/14**

È legittimo l'accertamento sintetico ai fini del redditometro in caso di incrementi patrimoniali derivanti da una vendita simulata che hanno permesso al contribuente di avere un tenore di vita più alto.

In particolare, l'avviso di accertamento era stato adottato dall'Ufficio sul presupposto che il contratto di vendita, dal quale il contribuente sosteneva fossero derivati gli incrementi patrimoniali oggetto della controversia, avesse natura simulata e che, pertanto, i redditi dichiarati non erano congruenti con gli esborsi sostenuti per gli incrementi patrimoniali nel periodo d'imposta in esame.

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Studi di settore: Annullabile l'accertamento da studi se la professionista ha partorito

Cassazione n. 8706 del 15/4/14

La nascita di un figlio o l'infarto del marito costituiscono situazioni di fatto idonee a giustificare lo scostamento del reddito di una professionista dalle risultanze degli studi di settore.

Studi di settore: l'ufficio deve dimostrare l'applicabilità al caso concreto dello standard

Cassazione n. 13609 del 16/6/14

In tema di studi di settore, è illegittimo l'accertamento di maggiori ricavi a carico dell'agente immobiliare, se l'Ufficio non dimostra l'applicabilità al caso concreto dello standard prescelto.

L'avviso di accertamento non può essere fondato in via esclusiva sulle risultanze degli studi di settore, in quanto la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi desumibili dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore non sono *ex lege* determinate dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati ma derivano soltanto dal contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento.

L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto, mentre il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo considerato.

Studi di settore: lo standard adottato è determinante per la verifica

Cassazione n. 10040 dell'8/5/14

L'accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standard" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate.

L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa. In tal caso, però, egli ne assume le conseguenze, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

Nella fattispecie, l'accertamento non si fondava sul mero scostamento fra valore dichiarato e parametri previsti dagli studi di settore, ma è stata specificamente esaminata la particolare situazione patrimoniale di una farmacia, la sua collocazione all'interno di un immobile di significative dimensioni, il numero di persone che ivi prestava attività lavorativa, l'importo del costo del venduto e dei ricavi dichiarato, da ciò facendone derivare, anzitutto, la corretta collocazione dell'esercizio farmaceutico nella fascia prevista dagli studi di settore.

Studi di settore: l'accertamento in base agli studi deve essere motivato rispetto alle contestazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio

Cassazione n. 9712 del 6/5/14

È illegittimo l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore se non sono motivate le contestazioni che il contribuente ha fornito in sede di contraddittorio. La motivazione dell'atto di accertamento deve contenere le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente rispetto all'applicazione degli standard.

Studi di settore: modalità per contrastare un accertamento da studi

Cassazione n. 7621 del 2/4/14

Il professionista che intende sottrarsi all'accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve contrastare nel merito le ragioni di scostamento dai parametri ovvero anche solo la sua inclusione in astratto nel gruppo omogeneo di riferimento (per territorio ed attività economico-professionale).

L'accertamento tributario standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli *standards* al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli *standards*, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Accertamento da notificare agli eredi se è stata comunicata la morte del contribuente

Cassazione n. 8213 del 8/4/14

Se è stata effettuata la comunicazione del decesso del contribuente, l'avviso di accertamento per obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente deve essere notificato personalmente e nominativamente a tutti i suoi eredi (non solo al coniuge) nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se la comunicazione non viene effettuata, gli Uffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo presso

l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente; tale procedimento di notifica, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta e insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che l'Ufficio abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.

Imposta di registro per cessione di azienda: l'avviamento può calcolarsi sulla base delle dichiarazioni

Cassazione n. 9149 del 23/4/14

Ai fini della liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la cessione dell'azienda, l'entità dell'avviamento può essere determinata in base ai criteri previsti dal D.P.R. n. 460/1996, ossia sulla base dei redditi imponibili e del volume d'affari relativi al triennio precedente alla cessione d'azienda, dati dichiarati dalla stessa società cedente nelle dichiarazioni degli ultimi 3 anni antecedenti alla cessione dell'azienda, anche se tali criteri sono indicati in una disposizione regolamentare che non sarebbe direttamente applicabile, in quanto concernente la disciplina dell'accertamento con adesione, e che è stata adottata in virtù di una norma di legge ormai abrogata.

Tali dati devono ritenersi attendibili, giacché dichiarati dalla stessa società contribuente.

Il diniego di rimborso non deve essere esaustivamente motivato

Cassazione n. 8998 del 18/4/14

L'obbligo di motivazione previsto per gli atti dell'Amministrazione finanziaria dall'art. 7, co. 1 della L. n.212/00, sussiste per quei soli provvedimenti con i quali l'Ufficio esercita una pretesa impositiva, e non anche per gli atti con i quali disconosce un diritto al rimborso prospettato dal contribuente.

Infatti, il problema dell'obbligo di motivazione si pone in maniera del tutto diversa per quanto concerne l'esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla restituzione dell'importo relativo ad un'imposta che assume indebitamente versata. Il rimborso di imposta origina un rapporto giuridico nel quale, diversamente dal rapporto tributario, è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell'Ufficio la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata.

Al pari del c.d. silenzio rifiuto, il provvedimento espresso che rigetta l'istanza di rimborso del contribuente non può in alcun modo rivestire la valenza, sia sul piano formale che su quello sostanziale, di un provvedimento impositivo.

Solo nei provvedimenti costituenti esercizio della potestà impositiva (o di quella di riscossione o sanzionatoria) la motivazione dell'atto deve essere esaustiva, essendo l'Ufficio, parte attiva del rapporto in qualità di creditore, tenuto ad esplicitare le ragioni in fatto ed in diritto della pretesa azionata, anche in vista di una possibile impugnativa giurisdizionale dell'atto da parte del contribuente.

Invece, nel rapporto che si instaura tra Ufficio e contribuente per effetto della domanda di rimborso da questi proposta, alla motivazione del provvedimento di rigetto non può attribuirsi carattere di esaustività, giacché in tale rapporto l'Ufficio assume il ruolo passivo di colui che resiste alla pretesa creditoria del contribuente, e non è, pertanto, gravato dall'onere di motivare compiutamente le proprie ragioni. In tale ipotesi deve ritenersi sufficiente ed adeguata una motivazione del diniego di rimborso che delinea gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, anche limitandosi ad affermare l'insussistenza dei presupposti di legge per operare il rimborso richiesto.

Per rivalersi su soci o amministratori serve l'avviso di accertamento

Cassazione n. 12792 del 6/6/14

L'Amministrazione finanziaria non può effettuare un'iscrizione a ruolo direttamente nei confronti degli amministratori o dei soci per le somme dovute dalla società ma, per rivalersi nei confronti di costoro, deve preventivamente notificare un avviso di accertamento.

Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate aveva preteso dal socio di maggioranza e amministratore di una S.r.l. la restituzione di una somma di denaro versata alla società a titolo di interessi e rivalutazione, in esito a un contenzioso tributario, poi ribaltato.

Sul punto, è stato affermato che le somme indebitamente versate alla società costituiscono un debito della società stessa. L'amministrazione finanziaria può riversarsi su amministratori o soci della società, ma a tal fine occorre un atto che giustifichi questo passaggio che non può che essere un avviso di accertamento, cioè un motivato provvedimento impositivo in cui si evidenzino le ragioni di questo passaggio.

L'iscrizione a ruolo è, invece, sufficiente quando tenuto al rimborso è il contribuente stesso (o i suoi eredi diretti), non quando l'obbligazione si trasferisce su altri soggetti, quali probabili percettori mediati delle somme o amministratori responsabili delle stesse.

Senza comunicazione dell'esito della liquidazione nullo l'atto di riscossione

Cassazione n.11000 del 20/5/14

Per i redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art.1, co.412 della legge n.311/04, l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata A/R ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art.36-bis D.P.R. n.600/73.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta su tali redditi è versata mediante modello di pagamento precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione l'Agenzia procede all'iscrizione a ruolo con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Tale provvedimento è nullo nel caso in cui non sia stato inviato al contribuente l'esito della liquidazione.

Le disposizioni che regolano la riscossione del tributo

Cassazione n.9781 del 7/5/14

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art.15, co.1 D.P.R. n.602/73, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa.

L'art.68 D.lgs. n.546/92, regola invece la riscossione frazionata del tributo in pendenze del processo tributario.

Quest'ultima disposizione ha implicitamente abrogato, per incompatibilità, il solo co. 2 dell'art.15 D.P.R. n.602/73, relativo alla fattispecie di riscossione frazionata in pendenza di giudizio (poi espressamente abrogato dall'art.37 D.lgs. n.46/99), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del co. 1 del medesimo art.15, il quale si riferisce a un differente ambito della riscossione dei tributi.

La mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione preclude una successiva istanza di rimborso

Cassazione n.11004 del 20/5/14

In materia di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione lo rende irretrattabile e preclude la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un'istanza di rimborso, il carattere indebito del relativo versamento.

Verifiche: i 30 giorni presso il contribuente sono effettivi

Cassazione n.11183 del 21/5/14

L'art.12, co.5 dello Statuto del contribuente, che prevede per le verifiche presso la sede del contribuente una durata di 30 giorni, prorogabili per altri 30 in casi di maggiore complessità, si riferisce ai soli giorni di attività lavorativa di effettiva permanenza presso tale sede e non ai giorni trascorsi tra l'inizio e la fine delle operazioni di verifica. Sono esclusi, pertanto, dal computo quelli impiegati per verifiche e attività eseguite in altri luoghi.

Si ricorda che, per la Cassazione, il termine suddetto è meramente ordinatorio e il suo mancato rispetto non determina la nullità degli atti successivi, compreso l'avviso di accertamento finale.

Accertamento: i 60 giorni non si applicano in caso di accertamento basato su questionari**Cassazione n. 13588 del 13/6/14**

Il termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, co. 7, della Legge n. 212/2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. Tale termine dilatorio non si applica agli atti impositivi che non siano stati emanati a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente e pertanto, non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie originata da un avviso di accertamento sintetico fondato su elementi indicativi della capacità contributiva, desunti sia da un questionario redatto dal contribuente sia dall'attività istruttoria esercitata ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973.

L'utilizzo dei movimenti bancari non necessita di preventivo contraddittorio**Cassazione n.10767 del 16/5/14**

In tema di accertamento, l'utilizzazione, da parte dell'ufficio, delle risultanze dei movimenti bancari non è condizionata alla preventiva instaurazione di un contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, in quanto il contraddittorio è previsto come oggetto di una mera facoltà dell'Amministrazione tributaria e non già un obbligo.

Omessa dichiarazione: non basta l'accertamento sul c/c dell'amministratore unico**Cassazione n. 9796 del 7/5/14**

In caso di mancata presentazione della dichiarazione l'accertamento parziale a carico della società basato esclusivamente sui movimenti sospetti riscontrati sul c/c dell'amministratore unico è illegittimo, poiché l'amministrazione è tenuta a una valutazione complessiva della situazione aziendale.

La mancata esibizione della documentazione da parte del depositario legittima l'accertamento**Cassazione n. 9765 del 7/5/14,**

È legittimo l'accertamento induttivo dell'Ufficio a seguito della mancata esibizione della documentazione contabile della società (schede dei clienti e fornitori), da parte del terzo depositario delle scritture contabili.

Anche la cartella di pagamento deve essere motivata**Cassazione n. 8934 del 17/4/14**

L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione che ponga il contribuente nelle condizioni di conoscere specificamente le ragioni del recupero e di impugnarle dinanzi le competenti Commissioni Tributarie, si applica anche alla cartella di pagamento, tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento.

I parametri non sono smentiti dalla certificazione delle provvigioni rilasciata all'agente assicurativo**Cassazione n. 9727 del 6/5/14**

La certificazione rilasciata dalla società che ha versato a un agente assicurativo le provvigioni non è sufficiente a smentire la presunzione legale di maggiori ricavi in base ai parametri stabiliti con il D.P.C.M. 20/1/96.

Legittimo l'avviso al quale non è allegato il PVC**Cassazione n. 9452 del 30/4/14**

L'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per *relationem*, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione. La motivazione per *relationem*, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla G.d.F., non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Amministrazione, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un'economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Accertamento Iva legittimo solo se scaturisce da questionario *ad hoc* sulle imposte indirette**Cassazione n. 9431 del 30/4/14**

L'Ufficio non può emettere l'avviso di rettifica ai fini Iva in assenza di previo invito a comparire o invio di questionario *ad hoc* alla società contribuente.

La pretesa della maggiore Iva non può essere fondata su inadempimenti della società contribuente alle richieste dell'Ufficio, concernenti il questionario trasmesso ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600/73 e la esibizione di documenti, atteso che tali richieste non riguardano le imposte indirette, ma esclusivamente le imposte dirette.

Valido l'accertamento che contesta la mancata dichiarazione di un reddito soggetto a ritenuta**Cassazione n.8298 del 9/4/14**

È legittimo l'accertamento a carico del lavoratore subordinato con cui è rilevata la mancata inclusione nella dichiarazione dei redditi di una componente del reddito tassabile, anche se quest'ultima sia soggetta alla ritenuta d'acconto di cui all'art.23 D.P.R. n.600/73 e il datore di lavoro abbia ommesso di effettuare e versare tale ritenuta.

La cartella di pagamento emessa sulla base delle imposte dichiarate non richiede avviso né motivazione**Cassazione n.8215 dell'8/4/14**

L'emissione della cartella di esattoriale con le modalità previste dall'art.36-bis, co.3 D.P.R. n.600/73 e art.54-bis, co.3 D.P.R. n.633/72 non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo del contribuente, salvo che dal controllo non risultino errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione di imposta, contributi, premi e rimborsi.

Tale cartella, con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita, inoltre, di specifica motivazione, in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente.

L'accertamento in cui non è indicata l'aliquota è nullo**Cassazione n. 7635 del 2/4/14**

L'omessa indicazione nell'avviso di accertamento dell'aliquota applicata dall'Ufficio è causa di nullità dell'atto impositivo, in quanto tale mancanza impedisce al contribuente di verificare agevolmente e immediatamente l'imposta richiesta, ciò anche se l'aliquota applicata è evincibile dal sistema progressivo di applicazione, basato su diversi scaglioni di reddito.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui all'art. 42 D.P.R. n. 600/1973, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto. L'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto.

PENALE TRIBUTARIO**Omessi versamenti quasi sempre punibili****Cassazione n. 20266 del 15/5/14**

L'imprenditore che non versa le imposte non può invocare la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. Egli è punibile anche nel caso in cui la condotta omissiva sia stata determinata dalla scelta di usare le risorse disponibili per pagare i fornitori o gli stipendi.

La fattispecie riguardava un imprenditore imputato del reato di cui all'art. 10 bis D.lgs. n. 74/2000, per non avere versato, per un ammontare superiore alla soglia di punibilità (50.000 euro per ciascun periodo d'imposta), le ritenute operate e certificate sugli emolumenti corrisposti ai collaboratori. L'imputato ha invocato a propria discolpa la crisi di liquidità in cui versava l'azienda, crisi determinata anche dall'impossibilità di riscuotere crediti verso terzi.

La Suprema Corte ha affermato che la fattispecie di cui all'art. 10 bis D.lgs. n. 74/2000 richiede il dolo generico, che è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che l'obbligato attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

La Cassazione ha affermato che motivazioni che frequentemente vengono addotta a discolpa dei mancati versamenti, quali:

- l'aver ritenuto di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, onde evitare dei licenziamenti;
- l'aver dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società;
- la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato,

non possano integrare lo stato di necessità ex art. 54 c.p. secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempreché il fatto sia proporzionato al pericolo.

È stato, inoltre, affermato che in astratto, sono possibili casi di non punibilità, che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia ommesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto.

Omesso versamento Iva: la prova che esclude la responsabilità dell'amministratore

Cassazione n. 19426 del 12/5/14

In caso di omissione del versamento dell'Iva per crisi di liquidità della società è escluso il reato a carico dell'amministratore solo se quest'ultimo dimostra che l'imposta non sarebbe stata versata nemmeno facendo ricorso al credito bancario e che la situazione di illiquidità è dipesa da cause a lui non imputabili.

Il contribuente che voglia giovare in concreto di tale esimente dovrà dare prova che non gli è stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.

Il nuovo amministratore è responsabile anche per il pregresso

Cassazione n. 15660 dell'8/4/14

Colui che subentra nella carica di amministratore di una società si espone a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze nei confronti dell'erario.

Nella fattispecie il nuovo amministratore, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto e potuto effettuare, prima di assumere la carica di amministratore, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi e, poi, avrebbe dovuto raccogliere, dal momento del subentro nella carica in poi, le liquidità occorrenti per il pagamento a fine dicembre dell'Iva.

La sua scelta di destinare la liquidità al pagamento di debiti diversi da quelli verso l'erario è stata, pertanto, considerata accettazione del rischio di non poter versare l'Iva nel termine penalmente rilevante.

Sconto di pena solo dopo la completa estinzione del debito - Amministratore di fatto responsabile dell'evasione

Cassazione n. 26464 del 19/6/14

- 1) L'evasore fiscale non può richiedere lo sconto di pena previsto dall'art. 13 D.lgs. n. 74/2000 anche se ha stipulato una fideiussione bancaria a favore dell'amministrazione finanziaria o aderisce all'accertamento. Lo sconto di pena può essere accordato solo ad estinzione completa del debito erariale.

2) Colui che gestisce effettivamente la società (amministratore di fatto) è equiparato in toto al rappresentante legale (amministratore di diritto) sia per quanto riguarda i reati fallimentari che quelli tributari. Egli risponde penalmente della mancata presentazione della dichiarazione al pari e in concorso con il rappresentante legale della società.

Persone giuridiche: per la competenza territoriale del reato rileva il domicilio fiscale

Cassazione n.20504 del 19/5/14

Per determinare la competenza per territorio nei reati tributari in materia di dichiarazione, il *locus commissi delicti* deve individuarsi, per le persone giuridiche, nel luogo nel quale queste hanno il domicilio fiscale che, di regola, coincide con la sede legale. Qualora sia stata stabilita una sede legale fittizia, il domicilio fiscale coincide con il luogo in cui si trova la sede effettiva della società e in tale luogo il reato si considera consumato.

Punibile il commercialista che fornisce direttive per l'emissione di fatture false

Cassazione n. 23522 del 5/6/14

Va incontro a una condanna per dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 il commercialista che suggerisce in che modo predisporre le fatture per operazioni inesistenti fornendo direttive con riguardo all'attività di emissione di tali fatture, nonché esegue materialmente la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali incriminate.

L'accertamento con adesione può limitare il sequestro per equivalente

Cassazione n.19138 del 9/5/14

In caso di accertamento con adesione che ridimensiona l'ammontare dell'imposta dovuta, il giudice penale nel commisurare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (nella fattispecie in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n.74/2000) non è vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa, all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, tuttavia è necessario che, onde potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tenere, invece, conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'Erario, risultino elementi di fatto che rendano attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta.

Donazione dell'immobile oggetto di espropriazione al coniuge: è elusione

Cassazione n. 9905 del 7/5/14

La donazione al coniuge di un immobile oggetto di espropriazione, integra il reato di elusione fiscale trattandosi di un'operazione compiuta essenzialmente al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Nel caso di specie l'ufficio aveva sostenuto che la donazione era stata effettuata per evitare la plusvalenza che si sarebbe determinata in esito alla procedura espropriativa avviata poco tempo prima nei confronti del bene donato.

La confisca per equivalente riguarda i beni nella disponibilità dell'indagato

Cassazione n. 18307 del 5/5/14

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere applicato anche tutte quelle situazioni nelle quali i beni ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, anche se il potere di disposizione su di essi è esercitato tramite terzi.

Nel caso di specie, è stata verificata in capo all'indagato la disponibilità della casa formalmente intestata alla S.r.l. della quale erano soci la moglie ed il figlio dell'indagato, sulla base della convivenza perdurante con la moglie, nonostante la formale separazione da quest'ultima. La separazione fittizia ha dimostrato il ricorso a tecniche di simulazione. È stata poi valutata "a riprova dell'interesse economico del medesimo sul bene in sequestro unitamente, peraltro, al contemporaneo esercizio del potere dispositivo su di esso" anche la circostanza che, in sede di stipulazione del contratto di locazione del bene immobile, le relative trattative negoziali erano state svolte dall'indagato.

Confisca per equivalente applicabile all'omesso versamento Iva**Cassazione n. 18309 del 5/5/14**

L'omesso versamento Iva è condizione sufficiente per applicare la confisca per equivalente. Nella fattispecie la confisca è stata applicata nonostante il denaro, trattenuto in conseguenza del mancato versamento delle imposte dovute, fosse servito al pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Sequestro per equivalente nei confronti del legale rappresentante solo se nel patrimonio della società non ci sono beni direttamente riconducibili al profitto del reato**Cassazione n. 16698 dell'8/5/14**

In caso di evasione fiscale tramite l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato.

Schede-carburante equiparabili alle fatture per il reato di dichiarazione fraudolenta**Cassazione n. 18698 del 6/5/14**

È configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto e punito ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 74/2000, per il contribuente che ha indicato nella dichiarazione annuale dei redditi elementi passivi fittizi, avvalendosi di schede-carburante per rifornimenti mai effettuati.

Le polizze vita possono essere oggetto di sequestro preventivo per equivalente**Cassazione n. 18736 del 6/5/14**

In caso di reati fiscali (frode fiscale), la misura cautelare del sequestro preventivo "per equivalente" può colpire anche le polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, di cui all'art. 1923 c.c.. Infatti, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare sancito nell'art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Le presunzioni fiscali sono sufficienti per disporre sequestro**Cassazione n. 18715 del 6/5/14**

In sede penale le presunzioni tributarie hanno valore indiziario con la conseguenza che esse possono essere poste a base di una misura cautelare reale (nella fattispecie a carico di un contribuente indagato per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. n. 74/2000), giacché a tal fine non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ex art. 273 c.p.p., essendo, invece, sufficiente l'esistenza del *fumus* del reato secondo la prospettazione della pubblica accusa sulla base della indicazione di dati fattuali che si configurino coerenti con l'ipotesi criminosa.

Invece, le presunzioni legali previste dalle norme fiscali non possono costituire, di per sé, fonte di prova della commissione del reato, in quanto assumono esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, potendo egli giungere anche, eventualmente, a conclusioni diverse.

Commercialisti: rischio appropriazione indebita se non si restituiscono i documenti al cliente**Cassazione n. 18027 del 30/4/14**

Integra il reato di appropriazione indebita aggravata punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro il rifiuto del commercialista di restituire la documentazione ricevuta.

È stata, sul punto, affermata l'irrelevanza degli eventuali motivi che hanno spinto il ricorrente a non restituire la documentazione.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Appello: no al recepimento acritico della sentenza di primo grado****Cassazione n. 8850 del 16/4/14**

La sentenza della Commissione regionale che rigetta l'appello del contribuente non può limitarsi a recepire in modo acritico le argomentazioni del giudice di prima istanza.

Ammissibile l'appello anche se la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui era stato notificato l'atto reca una sottoscrizione illeggibile**Cassazione n. 9337 del 28/4/14**

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" - e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, co. 2, legge n. 890/1982 - la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 C.P.C.

Cartella esattoriale può essere contestata solo per vizi propri**Cassazione n.8316 del 9/4/14**

La cartella di pagamento recante intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e a suo tempo non impugnato è sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto.

L'ultimo giudicato prevale sugli altri contrastanti**Cassazione n.8305 del 9/4/14**

Qualora sulla stessa questione si siano formati più giudicati contrastanti, l'ultimo giudicato prevale sugli altri.

La risposta al questionario omessa in sede precontenziosa non può essere fornita in giudizio**Cassazione n. 10489 del 14/5/14**

Il contribuente non può produrre per la prima volta in appello la documentazione non inviata per risposta al questionario non essendo possibile, in tale fase, introdurre nuovi documenti. L'art. 58 co. 2 D.lgs. n. 546/1992, disposizione che consente la produzione di documenti in grado d'appello, non può essere applicato alla fattispecie, in ragione della specifica disposizione dell'art. 32 co. 4 D.P.R. n. 600/1973, che prevede l'invio del questionario da parte dell'Ufficio per fornire dati, notizie e chiarimenti, e che assolve la funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, così da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario. È stato, pertanto, ribadito che l'omessa o intempestiva risposta al questionario è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.

Documenti non specificamente richiesti e non esibiti in sede amministrativa possono essere prodotti in giudizio**Cassazione n. 11716 del 26/5/14**

È utilizzabile la documentazione bancaria esibita per la prima volta in giudizio se la mancata esibizione in sede amministrativa è dipesa da cause non imputabili al contribuente.

Secondo la Cassazione, in applicazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973, la mancata esibizione della documentazione in sede amministrativa può giustificare l'emissione dell'accertamento, ma non può determinare l'impossibilità di produrre detta documentazione in sede contenziosa, in quanto tale sanzione scatta solo ove l'Amministrazione, invece di esercitare i propri poteri di indagine ed accertamento bancario, inviti il contribuente a esibire la specifica documentazione relativa a tali rapporti.

Tributo dichiarato illegittimo dalla UE: il termine per il rimborso parte dal versamento

Cassazione SS.UU. n. 13676 del 16/6/14

La decorrenza del termine per l'esercizio del diritto al rimborso di somme versate in applicazione di una norma impositiva dichiarata in contrasto col diritto comunitario da una sentenza della Corte UE è individuata nel giorno del versamento del tributo indebitamente versato e non può essere fatto coincidere con la data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato il contrasto della disciplina impositiva con il diritto dell'Unione.

Accertamento nelle società di persone: il ricorso impone il litisconsorzio necessario

Cassazione n.9447 del 30/4/14

Il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci della società di persone o dalla società stessa riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo i casi in cui questi prospettino questioni personali.

Tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.14 D.lgs. n.546/92; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Notifica errata: non è inesistente se c'è il controricorso

Cassazione n.9783 del 7/5/14

È valida la notifica del ricorso per cassazione eseguita, anziché presso il procuratore domiciliario della parte nel giudizio di 2° grado, presso il suo diverso procuratore domiciliario in 1° grado, se viene presentato il controricorso contenente la difesa nel merito, che dimostra *ex post* che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedendo di ritenerla inesistente in quanto non riferibile al luogo e alla parte sua destinataria.

Controversie conseguenti a richieste di annullamento in autotutela

Cassazione n. 10030 dell'8/5/14

Il contribuente che richiede all'Ufficio di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto ma deve prospettare la sussistenza di un interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dello stesso.

Nelle controversie conseguenti il contribuente può proporre impugnazione solo sulla base di profili di illegittimità del rifiuto per contestare eventuali vizi propri del diniego e non anche per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Fermo amministrativo dell'auto per debito Irpef: è competente il giudice tributario

Cassazione SS.UU. n. 9568 del 5/5/14

La controversia relativa al fermo amministrativo dell'autovettura, conseguente alla notifica di una cartella esattoriale per un debito Irpef, spetta al giudice tributario, salvo il caso che l'ente impositore abbia formalmente riconosciuto il diritto allo sgravio, dovendo in tal caso riconoscersi la giurisdizione del G.O. in quanto la controversia non riguarda più una questione tributaria, bensì un mero indebito oggettivo di diritto comune.

FISCALE - VARIE**Commercialisti: per l'invio telematico della dichiarazione occorre un incarico specifico****Cassazione n. 13318 dell'11/6/14**

L'obbligo di presentare la dichiarazione non discende dal solo fatto che il contribuente ha conferito al commercialista l'incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l'invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma. In caso di contestazione è, dunque, necessario accertare la sussistenza di tale incarico. Nel caso di specie era stata eccepita la nullità della cartella emessa a seguito di liquidazione automatica ex art. 36-bis D.P.R. n.600/73 in quanto fondata su una dichiarazione dei redditi che il contribuente affermava di non aver sottoscritto e per la quale il suo commercialista non aveva ricevuto espresso incarico all'invio telematico.

Entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese è possibile il fallimento**Cassazione n.10777 del 16/5/14**

Entro il termine di 1 anno dall'estinzione della società (che consegue ex art.2495 c.c. alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese) è ancora possibile, ai sensi dell'art.10 L.F., che la società stessa sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo. Il relativo procedimento deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore quale legale rappresentante della società.

Dichiarazioni telematiche – prova dell'avvenuta presentazione**Cassazione n. 11156 del 21/5/14**

La dichiarazione trasmessa telematicamente si considera presentata con la comunicazione, ovvero la ricevuta, dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento del modello.

Il risarcimento del danno provocato dal commercialista non può prescindere dal conferimento d'incarico**Cassazione n. 10189 del 9/5/14**

Se manca l'incarico la domanda di risarcimento danni nei confronti del professionista (nella fattispecie un commercialista a cui è stato richiesto il risarcimento dei danni per un errore nella presentazione dell'istanza per la definizione automatica delle liti pendenti che ha compromesso la definizione agevolata e la prosecuzione del giudizio in grado d'appello) non può essere accolta, né può dirsi che il professionista abbia violato l'obbligo di informare il cliente circa i rischi connessi al compimento di una certa attività.

Legittima la tassa di concessione governativa sui telefonini**Cassazione SS.UU. n. 9560 del 2/5/14**

E' legittima la tassa di concessione governativa sui telefonini. E' stato, inoltre, escluso che agli enti locali spetti l'esenzione dalle tasse di concessione governativa in quanto l'esenzione non è specificamente prevista dal D.P.R. n. 641/1972 e gli enti locali non possono, ai fini dell'esenzione in parola, essere equiparati alle Amministrazioni statali.

Il rimborso dell'imposta versata può essere chiesto entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva**Cassazione n. 9248 del 24/4/14**

La prescrizione del credito per decorso del termine decennale, interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.

Il contribuente deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio per poter pretendere il rimborso delle somme oggetto dell'accertamento e ciò indipendentemente dalla facoltà che la legge concede di dare provvisoria esecuzione alle pronunce intermedie.

Infatti, l'art. 60, co. 4, D.P.R. n.633/1972, che prevede che il diritto alla restituzione di quanto versato provvisoriamente sorga nel 60° giorno successivo alla notificazione della pronuncia di 1° grado, prefigura semplicemente una tutela intermedia facoltativa del procedimento contenzioso, ma non pregiudica in alcun modo il diritto del contribuente di richiedere, una volta definitivamente concluso il giudizio, la restituzione dell'imposta non dovuta, in esecuzione della sentenza passata in giudicato.

La società con sede legale all'estero ma attività principale in Italia è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia

Cassazione n. 17299 del 18/4/14

L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato di cui all'art.5 D.lgs. n.74/2000, sussiste se la società ha stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgono in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.

L'obbligo sussiste se il "core business", l'oggetto principale dell'attività di impresa, si realizza prevalentemente all'interno del territorio italiano, rimanendo completamente slegato dal luogo ove è stabilita la sede legale della società (laddove, nella fattispecie, veniva svolta una mera attività amministrativa di verifica della consegna della merce, di effettuazione dei pagamenti, emissione delle fatture ed invio della documentazione commerciale).

È stato ricordato poi che, in base all'art. 165, co. 1 del Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dell'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo netto. Tuttavia, se la società fosse tenuta alla presentazione delle dichiarazioni trova applicazione l'art.165 co. 8 Tuir, secondo cui la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

La cessione del terreno edificabile dell'imprenditore agricolo è soggetta all'imposta di registro

Cassazione n.8327 del 9/4/14

La cessione di un terreno divenuto edificabile effettuata da un imprenditore agricolo, non rientra tra le operazioni imponibili di cui all'art.1 D.P.R. n.633/72, in quanto il terreno ha perduto la qualità di bene strumentale e, pertanto, non deve essere assoggettata a Iva, bensì all'imposta proporzionale di registro.

Cessazione dell'attività: il diritto al rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni

Cassazione n. 9103 del 22/4/14

La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dall'art. 30, co. 2, D.P.R. n.633/1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 D.lgs. n. 546/1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; infatti, considerato che l'attività non prosegue, non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo.

L'art. 30 citato - laddove dispone che i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito Iva si riferisce non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo - riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l'attività o che sono fallite, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili.

La Cassazione ha, inoltre, affermato che deve distinguersi:

Giuri Assist

- la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente – che si considera già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto;
- la presentazione del modello V.R. - che costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis c. 1 D.P.R. n. 633/1970, solo presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.

Da quanto affermato consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. n. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.